



Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
NATANTI A MOTORE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE DELLA
PROVINCIA DI ROVIGO**

INDICE

ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
3.1 Svolgimento delle uscite.....	4
3.2 Annullamento uscita programmata/superamento orario massimo giornaliero	4
ART. 4 DURATA CONTRATTUALE	5
ART. 5 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE	5
ART. 6 COLLAUDO DEI MEZZI NAUTICI.....	6
ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA	6
ART. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 9 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA.....	7
ART. 10 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
10.1 Obblighi generali	7
10.2 Obblighi generali relativi all'erogazione del servizio	7
10.3 Obblighi particolari relativi all'erogazione del servizio	8
10.4 Obblighi in ordine al personale impiegato	8
10.5 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.....	8
10.6 Obblighi assicurativi	9
10.7 Obblighi di riservatezza	9
ART. 11 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITÀ	9
ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE	11
ART. 13 RISOLUZIONE.....	11
ART. 14 RECESSO	11
ART. 15 CONTRATTO	11
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11
ART. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	11
ART. 18 REVISIONE PREZZI.....	12
ART. 19 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE	12
ART. 20 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE	12
ART. 21 CAUSE DI FORZA MAGGIORE	13
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARPAV	15
ART. 24 FORO COMPETENTE	16

Allegati:

- **A: Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle stazioni di campionamento**
- **B: Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle sonde multiparametriche fisse**
- **C: DUVRI**

ART. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio triennale di noleggio con conducente di n. 2 natanti a motore, per le attività effettuate dall'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari di ARPAV, al fine di operare il controllo delle acque di transizione della Provincia di Rovigo (lagune e rami del delta del Po) in applicazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi. L'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto dei Criteri Ambientali Minimi, adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente, richiamati all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno due imbarcazioni, da utilizzare anche in contemporanea, aventi le caratteristiche minime sotto indicate collaudate con esito positivo.

Le attività di monitoraggio saranno svolte dal personale specializzato di ARPAV che opererà sui mezzi nautici con conducente; tali mezzi dovranno essere opportunamente attrezzati e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) barca aperta a struttura rigida (sono esclusi i battelli pneumatici), con ampia zona di calpestio per il lavoro degli operatori, con agevole accesso all'acqua e dotata di struttura parasole amovibile;
- b) velocità di crociera a pieno carico superiore o uguale a 12 nodi;
- c) lunghezza superiore o uguale a 6.0 m;
- d) possibilità di operare in sicurezza su fondali fino a 40 cm;
- e) superficie calpestabile antiscivolo;
- f) abilitazione al trasporto di almeno 4 operatori ARPAV;
- g) presenza di sedili, per almeno 4 persone;
- h) apparato di navigazione satellitare GPS cartografico (anche portatile);
- i) n. 1 ancora;
- j) manichetta per lavaggio, nella zona di lavoro, erogante acqua dolce, con riserva di almeno 10 litri;
- k) abilitazione dei natanti alla navigazione nelle acque interne e promiscue della provincia di Rovigo;
- l) in regola con le vigenti norme del Codice della navigazione. In particolare, i mezzi nautici utilizzati dovranno essere iscritti come unità adibite a servizio pubblico non di linea per trasporto persone per conto terzi presso i registri degli Ispettorati di Porto o degli Uffici di compartimento/circondario marittimo o dagli altri uffici indicati da Leggi e Regolamenti vigenti.

Si precisa che le caratteristiche espresse ai sopra citati punti k) ed l) dovranno essere già possedute al momento della formulazione dell'offerta.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto sarà utilizzato per due diverse tipologie di attività effettuate dal personale Arpav che potranno essere svolte, su imbarcazioni diverse, anche nell'ambito della medesima giornata:

- Linea 1: monitoraggio delle acque di transizione della provincia di Rovigo (lagune e rami del Po) in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi. Il servizio dovrà garantire l'imbarco e lo sbarco del personale ARPAV, del materiale da utilizzare per le attività e dei campioni stessi, in località anche diverse dislocate nel territorio della provincia di Rovigo e concordate di volta in volta. Dovrà essere garantito, inoltre, il raggiungimento dei punti di campionamento indicati nell'Allegato "A" al presente Capitolato Speciale, e in quelli eventualmente individuati in futuro da ARPAV per sopravvenute esigenze di servizio (comunque rientranti all'interno dei medesimi corpi idrici indicati nell'Allegato "A").

- Linea 2: manutenzione preventiva delle sonde multiparametriche fisse situate all'interno delle lagune del Po. Il servizio dovrà garantire l'imbarco e lo sbarco del personale ARPAV e del materiale da utilizzare per le attività in località anche diverse dislocate nel territorio della provincia di Rovigo e concordate di volta in volta. Dovrà essere garantito, inoltre, il raggiungimento dei punti indicati nell'Allegato "B" al presente Capitolato Speciale, e in quelli eventualmente individuati in futuro da ARPAV per sopravvenute esigenze di servizio (comunque rientranti all'interno dei medesimi corpi idrici indicati nell'Allegato "B").

3.1 Svolgimento delle uscite

All'inizio di ciascun anno di attività, ARPAV trasmetterà un calendario, per ciascuna linea di attività, delle uscite previste per l'anno.

Per entrambe le linee le attività verranno effettuate, nelle mensilità previste dal calendario, di norma nell'orario intercorrente tra le ore 9.00 e le ore 18.00 esclusi i giorni di sabato e i festivi, salvo diverse disposizioni comunicate dal personale ARPAV ed in caso di emergenze ambientali. Le date del calendario si ritengono indicative e non vincolanti per ARPAV.

Il servizio dovrà essere garantito, senza soluzione di continuità, indipendentemente da assenze del personale dell'Appaltatore per malattia o altro, o da guasti riportati al mezzo nautico.

Il servizio relativo alla Linea 1 prevede un totale di 110 uscite giornaliere così suddivise: n. 35 giornate nel 2025, n. 35 giornate nel 2026 e n. 40 giornate nel 2027. Il servizio relativo alla Linea 2 prevede invece un totale di 180 uscite giornaliere così suddivise: n. 60 giornate nel 2025, n. 60 giornate nel 2026 e n. 60 giornate nel 2027.

Sono inoltre previste ulteriori 10 giornate opzionali nell'arco del periodo di vigenza contrattuale (dal 01/01/2025 al 31/12/2027) che potranno essere utilizzate per il completamento dell'attività programmata per le due linee di attività o in occasione di emergenze ambientali, come riportato all'art. 17 del presente Capitolato Speciale.

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale l'Appaltatore individua e comunica ad ARPAV il luogo, denominato d'ora in poi "base", nell'area del delta del Po o esterna ad essa, che utilizzerà come base logistica e punto di partenza dell'imbarcazione.

Il tempo di percorrenza totale relativo ad ogni uscita, necessario a raggiungere dalla base il punto di imbarco del personale ARPAV e ritorno, non potrà in nessun caso essere superiore a 3 ore.

L'uscita giornaliera viene conteggiata, al fine della fatturazione, a partire dalla partenza dell'imbarcazione dalla base, fino al rientro della stessa alla medesima. L'uscita giornaliera ha durata compresa tra 5 e 9 ore continuative.

La denominazione e le coordinate geografiche indicative delle stazioni di campionamento monitorate dall'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari sono riportate negli Allegati "A" e "B" al presente Capitolato Speciale, rispettivamente per la linea di attività 1 e la linea di attività 2.

3.2 Annullamento uscita programmata/superamento orario massimo giornaliero

L'uscita programmata potrà essere annullata per condizioni meteo marine avverse o a causa di straordinarie esigenze di servizio di ARPAV. In caso di annullamento per condizioni meteo marine

avverse, l'Appaltatore è tenuto a fornire comunicazione telefonica entro le ore 7.30 ai numeri forniti da ARPAV. L'Appaltatore è tenuto a garantire il recupero dell'uscita il primo giorno utile.

Nel caso in cui l'uscita giornaliera subisse un'interruzione dell'attività (es.: per maltempo e/o imprevisti...) e la durata dell'uscita avesse superato le 2 ore, calcolate dal momento dell'imbarco del personale ARPAV, sarà conteggiata come intera l'uscita giornaliera.

Se l'uscita avrà avuto durata inferiore o pari alle 2 ore, verranno conteggiate le ore effettive di servizio in base a quanto registrato nel "Rapporto giornaliero di attività" (art. 10.3, lett. g); le stesse verranno pagate sulla base della tariffa oraria calcolata in 1/7 dell'importo contrattuale dell'uscita giornaliera, applicando una maggiorazione del 40%.

In caso di uscite che, per circostanze impreviste, abbiano avuto durata superiore a 9 ore, sarà liquidato l'importo base dell'uscita giornaliera maggiorato del 10%.

Nel caso di annullamento delle uscite per oggettivi impedimenti di ARPAV (esigenze istituzionali di servizio ecc.), al fine di garantire l'esecuzione delle attività previste, ARPAV si riserva di riformulare un nuovo calendario per la campagna in corso, fornendone comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 4 DURATA CONTRATTUALE

Il servizio in oggetto avrà durata triennale, con decorrenza indicativamente a far data dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2027, ferma restando la possibilità per ARPAV di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36 del 2023.

L'Appaltatore dovrà essere operativo per l'avvio delle attività di campo entro 10 giorni solari e consecutivi dalla data sottoscrizione del verbale positivo di collaudo e comunque non oltre la data del 01/01/2025.

ART. 5 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività descritte nel presente Capitolato Speciale, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di carburante, di trasporto, di viaggio e di missione per il proprio personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'affidamento del servizio, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendoli in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi aggiuntivi a tale titolo, nei confronti di ARPAV, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a propria cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
- e) comunicare tempestivamente ad ARPAV le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- f) manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nel D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione a ARPAV, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare a ARPAV ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a ARPAV entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare a ARPAV, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a ARPAV.

ART. 6 COLLAUDO DEI MEZZI NAUTICI

Entro 3 giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto, o dal verbale di esecuzione del contratto in via di urgenza di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà eseguire, in contraddittorio con i referenti tecnici ARPAV, oltre che la verifica delle caratteristiche minime di cui all' art. 2, il collaudo funzionale, di sicurezza dei mezzi nautici e delle dotazioni prescritte, per il quale sarà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

In caso di non rispondenza ai requisiti richiesti ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) elencati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà provvedere ad apportare le necessarie modifiche e/o adeguamenti in base a quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale. ARPAV rilascerà il verbale positivo di collaudo quando risultino rispettate tutte le caratteristiche minime previste dal presente Capitolato Speciale, superato il collaudo funzionale, di sicurezza dei mezzi nautici.

Se nell'arco di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse comunicare la necessità di sostituire temporaneamente il mezzo nautico collaudato per sopravvenute esigenze con altro mezzo, il medesimo sarà sottoposto a collaudo funzionale, con le modalità del presente articolo.

Quanto sopra si applica per ciascun mezzo nautico messo a disposizione dall'Appaltatore.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali l'Appaltatore costituisce a favore di ARPAV, garanzia definitiva a norma dell'articolo 117 co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale importo potrà essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 106, comma 8, del citato decreto.

Detta garanzia deve avere validità temporale fino alla conclusione del contratto e, comunque, fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto, e prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entra 15 gg, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia è progressivamente svincolata nella misura di un terzo dell'importo originario a conclusione di ogni anno contrattuale per i primi due anni. L'ammontare residuo permane fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la

sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento (fatture, certificato di verifica della conformità, ecc...). La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del richiamato articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia è automaticamente svincolata, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'Appaltatore del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione contrattuale per ARPAV sono assunte dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), che risponderà al Responsabile Unico di Progetto nella persona del Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari,

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

ART. 9 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà fornire entro 30 gg. dall'aggiudicazione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) contenente almeno i seguenti aspetti e informazioni:

1. sintesi della valutazione dei rischi specifici connessi al servizio oggetto dell'appalto;
2. istruzioni e procedure di sicurezza da adottare per la prevenzione di incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti in condizioni normali e di emergenza;
3. elenco con l'identificazione dei mezzi e delle attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei servizi e relative schede tecniche e/o di sicurezza;
4. elenco dei mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei servizi da eseguire;
5. elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione e indicazione relativa formazione e addestramento all'uso;
6. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche inerenti all'igiene e alla sicurezza;
7. nominativi del responsabile e degli addetti (se previsti) del servizio di prevenzione e protezione dell'Appaltatore e relativi compiti;
8. documentazione inerente all'informazione e la formazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza inerenti al servizio in oggetto.

ART. 10 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore assume i seguenti oneri e obblighi, che si intendono comunque compensati dall'importo contrattuale.

10.1 Obblighi generali

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023 (art. 11).

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. In particolare, il contratto collettivo applicato per il servizio oggetto del presente

Capitolato Speciale è quello relativo al personale navigante su navi minori per il settore privato dell'industria armatoriale.

Gli obblighi relativi al CCNL sopra citato vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui al D. Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

10.2 Obblighi generali relativi all'erogazione del servizio

L'Appaltatore dovrà:

- a) ottemperare a tutte le norme di legge e regolamentari in ordine al pagamento di tasse o imposte ove previste in ordine ai mezzi nautici, alle patenti, alle autorizzazioni, ai visti e quanto altro necessario per la conduzione e circolazione dello stesso mezzo nautico assumendone l'esclusiva e totale responsabilità.
- b) provvedere al pagamento delle tasse di stazionamento e di navigazione in genere, alle spese di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi – trasportati compresi – imposte di revisione e altre eventuali che nell'arco di vigenza contrattuale dovessero gravare sull'imbarcazione.
- c) provvedere al pagamento di multe e/o ammende derivanti all'Appaltatore da infrazioni alle norme di navigazione e sull'uso delle imbarcazioni.

10.3 Obblighi particolari relativi all'erogazione del servizio

L'Appaltatore dovrà altresì:

- a) provvedere al rifornimento di tutti i serbatoi (carburante, acqua ecc. da effettuarsi anteriormente all'inizio del servizio);
- b) garantire l'immediato sbarco del personale ARPAV presso la sede di partenza in caso di avaria del mezzo;
- c) curare la pulizia, la buona conservazione, la manutenzione e riparazione sia delle imbarcazioni che delle attrezzature messe a disposizione, tenendole in perfetta efficienza;
- d) garantire che tutti i rifiuti collezionati nell'espletamento dei servizi, in particolare modo quelli plastici e gli olii, siano eliminati a norma di legge con compilazione dell'apposito quaderno vidimato dall'Autorità Marittima;
- e) garantire il ripristino del servizio in caso di malfunzionamento o guasto del mezzo nautico, mediante la messa a disposizione di un mezzo nautico, conforme a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale, entro un tempo massimo di 36 ore dall'avaria;
- f) garantire la compilazione, al termine di ogni uscita, di un apposito "Rapporto giornaliero di attività", su modello fornito dall'Agenzia preliminarmente all'inizio dell'esecuzione contrattuale, contenente:

- data e ora di imbarco e di sbarco del personale dell'Agenzia;
- luogo di imbarco e di sbarco del personale dell'Agenzia;
- percorso effettuato;
- tempi di percorrenza impiegati dall'imbarcazione per raggiungere, dalla base, il luogo di imbarco del personale ARPAV e viceversa.

Il "Rapporto giornaliero di attività" è firmato dal conduttore del mezzo nautico e controfirmato dal personale ARPAV, cui viene consegnato al termine di ogni uscita.

10.4 Obblighi in ordine al personale impiegato

L'Appaltatore dovrà fornire prima della stipula contrattuale i nominativi dei conducenti e le copie conformi delle patenti nautiche degli stessi.

10.5 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell'ARPAV che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

In caso di compresenza di personale di ARPAV e personale dipendente dall'Appaltatore, entrambe le parti sono tenute a cooperare e coordinarsi per gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavori delle due parti coinvolte nell'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza, ARPAV ha facoltà di vigilare affinché l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, ed in caso di inottemperanza, di adottare ogni azione a tutela dei propri e dei pubblici interessi e di applicare le penali di cui al successivo art. 11.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza che, nell'esecuzione del servizio, possa essere fonte di rischio per i Dipendenti di ARPAV e per i terzi.

Per quanto non specificatamente indicato, l'Appaltatore dovrà osservare le prescrizioni dell'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione di ARPAV al quale, peraltro, dovrà essere fatto riferimento per ogni e qualsiasi informazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a. osservare le misure generali di tutela definite dal D. Lgs. n. 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti dallo stesso Decreto Legislativo;
- b. rispettare disposizioni e regolamenti interni portati a sua conoscenza da ARPAV;
- c. nell'affidamento dei compiti ai propri dipendenti, tener conto delle loro capacità e condizioni in relazione alla loro salute e sicurezza;
- d. informare, formare e responsabilizzare i propri lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e quella di terzi;
- e. dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di protezione individuale, in merito ai quali dovrà assicurare informazione e formazione adeguate, organizzare l'addestramento al loro corretto uso se richiesto ed esigere il loro regolare impiego;
- f. predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie.

10.6 Obblighi assicurativi

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta, la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ARPAV, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10.7 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in

caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

ART. 11 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITÀ

Dovendosi considerare il servizio in oggetto di pubblica utilità, l'Appaltatore per nessuna ragione, potrà sospendere l'esecuzione, salvo quanto indicato al precedente art. 3.2.

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore (vedi art. 21) o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

a) ove l'Appaltatore non ottemperi all'obbligo di apportare le necessarie modifiche, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 120,00 fino ad un massimo di 10 giorni, termine oltre il quale ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, con incameramento della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle Condizioni generali di contratto del MEPA;

b) qualora l'Appaltatore non garantisca, nel caso di malfunzionamento o avaria del mezzo nautico, il ripristino del servizio, mediante idoneo e analogo mezzo nautico entro i termini previsti nell'art. 10.3 lett. e), per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a € 120,00 fino ad un massimo di 10 giorni naturali e consecutivi, termine oltre il quale ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, con incameramento della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle Condizioni generali di contratto del MEPA;

c) nel caso di inadempimenti lievi o parziali tali da non pregiudicare l'utilizzo del mezzo nautico (a titolo esemplificativo: inosservanza delle disposizioni previste nel calendario di dettaglio, malfunzionamenti della strumentazione di bordo, non rispondenza dei requisiti del Capitolo Speciale, inadeguata pulizia ed ordine dei locali di bordo, etc.), verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella loro eliminazione, dal verificarsi dell'evento fino a un massimo di 10 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali oltre il quale ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, con incameramento della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle Condizioni generali di contratto del MEPA;

d) in caso di inadempimenti o violazioni gravi relativi alla sicurezza di bordo verrà applicata una penale forfettaria giornaliera pari a € 120,00 dal momento della segnalazione di ARPAV e sino al giorno in cui le prestazioni saranno adempiute correttamente o le violazioni saranno eliminate. Decorso 7 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, con incameramento della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle Condizioni generali di contratto del MEPA.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto all'Appaltatore.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora tali deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di ARPAV, a giustificare l'inadempimento, saranno applicate all'Appaltatore le penali stabilite del presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo della corresponsione

della penale, salvo comunque il diritto di ARPAV di chiedere risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore, a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati addebitando tali penalità trimestralmente, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso, l'integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'ARPAV.

Nell'ipotesi di più inadempimenti contrattuali le penali saranno applicate cumulativamente.

In ogni caso le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, oltre il quale ARPAV potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto del MEPA.

ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE

Come previsto all'art.57 del D. Lgs.36/2023 al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, in caso di nuove assunzioni di almeno tre unità, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Appaltatore si impegna a garantire nel proprio organico una quota complessiva pari al 30% di occupazione femminile ed una quota complessiva pari al 30% di occupazione giovanile di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione.

ART. 13 RISOLUZIONE

ARPAV ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause contemplate nel sopra citato D. Lgs. n. 36/2023, ARPAV incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 14 RECESSO

L'Agenzia potrà in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. mediante comunicazione notificata alla controparte con PEC.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, risarcimento, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 15 CONTRATTO

Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A. La stipula sarà soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.18, comma 10 del Codice dei Contratti, ed è dovuta, secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4, pari ad € 120,00.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata secondo quanto previsto dalla Legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è consentito nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento qualora si renda necessario affidare fino a ulteriori 10 giornate, nell'arco del periodo di vigenza contrattuale, che potranno essere utilizzate per il completamento dell'attività programmata per le due linee di attività o in occasione di emergenze ambientali nei tre anni di contratto, al prezzo unitario/uscita, indicato dal concorrente in sede di offerta.

ART. 18 REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, qualora si determini una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo originario, i prezzi potranno essere aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà applicato l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), rilevato nel mese di richiesta dell'adeguamento rispetto alla data iniziale di stipula del contratto o di concessione dell'ultima revisione prezzi.

La richiesta di revisione prezzi potrà avvenire su apposita istanza dell'Appaltatore tramite invio di PEC all'indirizzo drqa@pec.arpav.it.

ART. 19 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Al fine di evitare che circostanze straordinarie e imprevedibili possano incidere in modo pregiudizievole sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'art.9 del Codice, è prevista la rinegoziazione dei prezzi.

ART. 20 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore da ARPAV è indicato nell'Offerta Economica e si riferisce alla prestazione eseguita a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 21 "Cause di forza maggiore".

L'Appaltatore emetterà su base trimestrale, la fattura relativa alle effettive prestazioni rese, documentate dal "Rapporto giornaliero di attività" sulla base dei corrispettivi contrattuali. Le fatture saranno intestate ad A.R.P.A.V. - Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'Agenzia presso la U.O. Economico Finanziaria.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) le stesse dovranno riportare:

- il riferimento alla RDO nel MePA n.4804489;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara) di riferimento: B42AADB567;
- le coordinate bancarie/postali indicate all'Amministrazione dall'Appaltatore, del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa accertata verifica di regolare esecuzione del servizio reso.

ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sospendere il pagamento all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente ad ARPAV le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi sia una fattura in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali avverse condizioni meteorologiche, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:

- che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Al verificarsi di un "Evento di Forza Maggiore", ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 del Capitolato Speciale e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 13.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'Appaltatore per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli art. dal 94 al 98 D. Lgs. 36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento. - Dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

È svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore;

- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla mail dl@arpa.veneto.it o alla PEC dlr@pec.arpav.it del Dipartimento Regionale Laboratori.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARPAV

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa Amministrazione, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione: https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general#cod_comp_arpav.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

ART. 25 NORME APPLICABILI E RINVIO

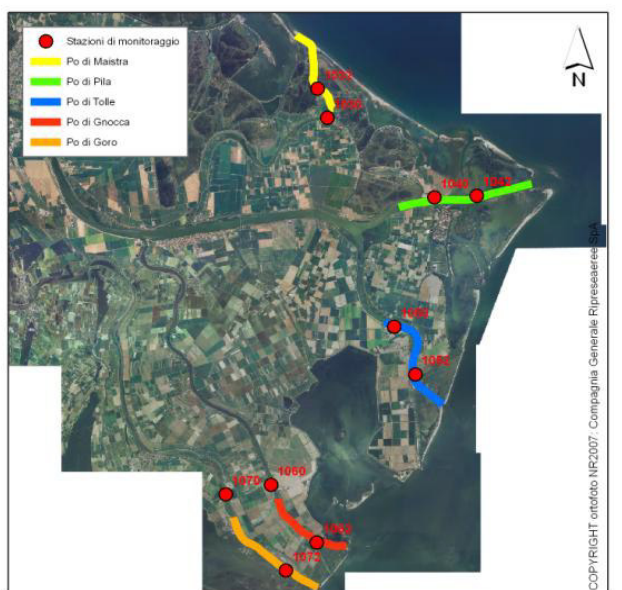
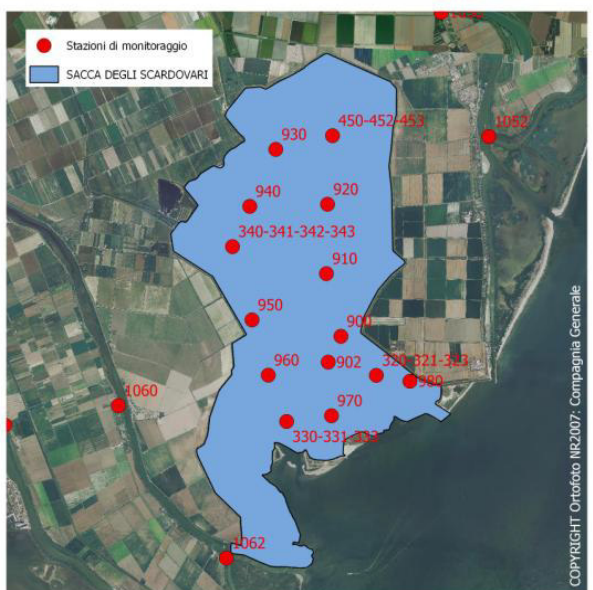
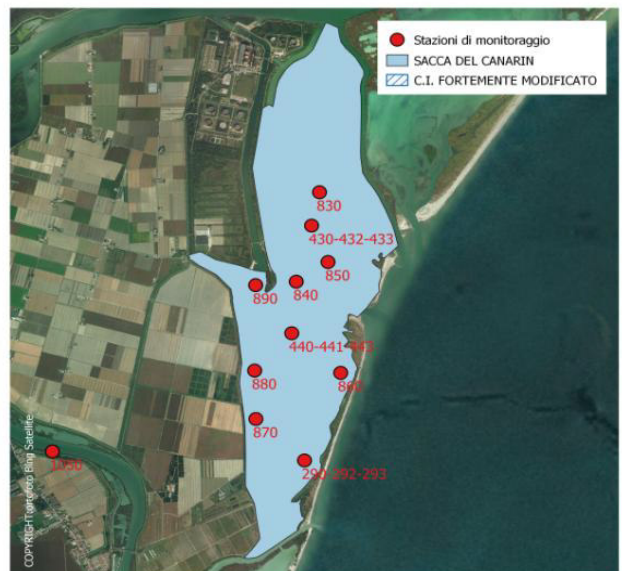
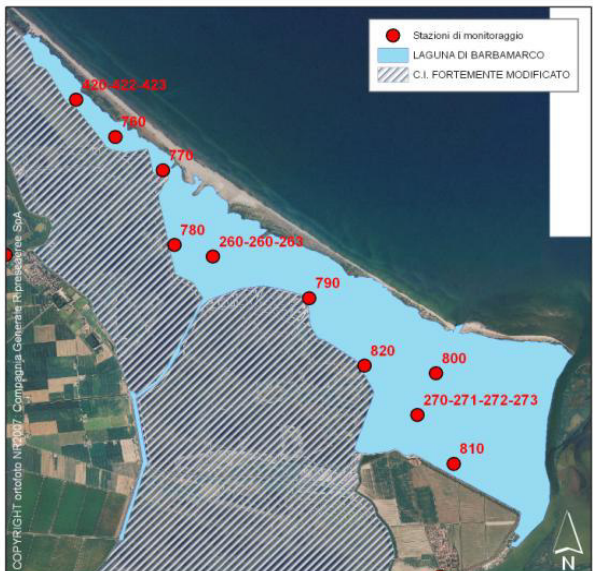
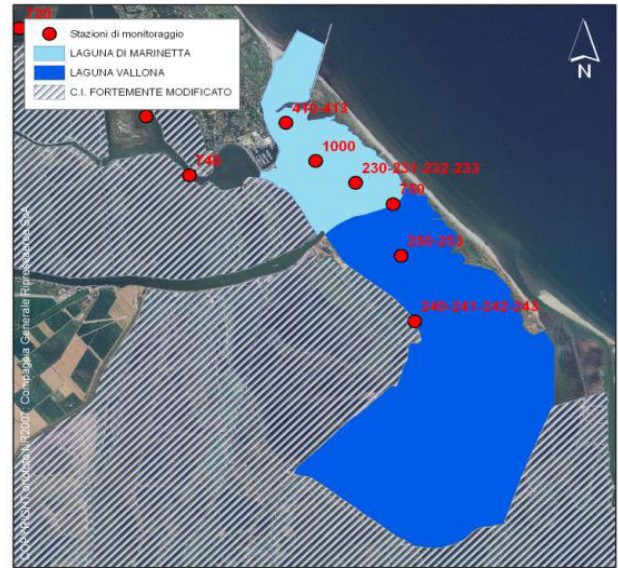
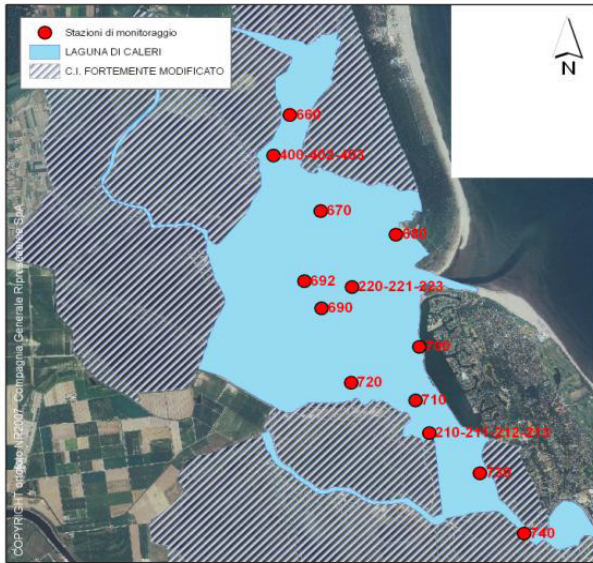
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al Bando Servizi del ME.PA di Consip, Area merceologica "Veicoli, mobilità e trasporti", Classe merceologica "Servizi di mobilità", CPV 60651000-6 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio, e ai suoi allegati (Capitolato tecnico, Condizioni generali relative alla prestazione di servizi, Regole del Sistema di e-procurement, Patto di Integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in materia di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ALLEGATO "A"

Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle stazioni di campionamento:

STAZIONE	LAT.WGS84 (gradi)	LONG. WGS84 (gradi)	LAGUNA
210-211-212	45.07131	12.32795	Caleri
220-221	45.08937	12.31656	Caleri
400-402	45.10567	12.30476	Caleri
692	45.09028	12.30889	Caleri
660	45.11050	12.30772	Caleri
670	45.09875	12.31198	Caleri
680	45.09550	12.32400	Caleri
690	45.08692	12.31148	Caleri
700	45.08180	12.32697	Caleri
710	45.07532	12.32597	Caleri
720	45.07777	12.31573	Caleri
730	45.06617	12.33587	Caleri
740	45.05864	12.34256	Caleri
230-231-232	45.05686	12.36989	Marinetta
410	45.06471	12.35886	Marinetta
750	45.05403	12.37588	Marinetta
1000	45.05980	12.36346	Marinetta
240-241-242	45.03933	12.37855	Vallona
250	45.04755	12.37682	Vallona
260-261	45.00145	12.44894	Barbamarco
270-271-272	44.98298	12.47883	Barbamarco
420-422	45.01941	12.42930	Barbamarco
760	45.01513	12.43497	Barbamarco
770	45.01121	12.44192	Barbamarco
780	45.00292	12.44320	Barbamarco
790	44.99642	12.46325	Barbamarco
800	44.98750	12.48190	Barbamarco
810	44.97743	12.48397	Barbamarco
820	44.98869	12.47114	Barbamarco
290-292	44.90537	12.49461	Canarin
440-441	44.92149	12.49348	Canarin
430-432	44.93497	12.49760	Canarin
830	44.93915	12.49917	Canarin
840	44.92798	12.49462	Canarin
850	44.93030	12.50003	Canarin
860	44.91625	12.50128	Canarin
870	44.91085	12.48688	Canarin

880	44.91697	12.48705	Canarin
890	44.92775	12.48787	Canarin
320-321	44.84445	12.43690	Scardovari
330-331	44.83641	12.41479	Scardovari
340-342	44.86691	12.40143	Scardovari
450-452	44.88626	12.42610	Scardovari
902	44.84676	12.42502	Scardovari
900	44.85127	12.42817	Scardovari
910	44.86220	12.42458	Scardovari
920	44.87430	12.42487	Scardovari
930	44.88387	12.41210	Scardovari
940	44.87393	12.40568	Scardovari
950	44.85413	12.40625	Scardovari
960	44.84448	12.41025	Scardovari
970	44.83740	12.42583	Scardovari
980	44.84343	12.44517	Scardovari
1062	44.81254	12.39992	Po di Gnocca
1072	44.80052	12.38023	Po di Goro
1032	45.01583	12.41242	Po di Maistra
1042	44.96506	12.50727	Po di Pila
1052	44.88609	12.46463	Po di Tolle
1060	44.83917	12.37333	Po di Gnocca
1070	44.83583	12.34528	Po di Goro
1030	45.00259	12.41756	Po di Maistra
1040	44.96500	12.48111	Po di Pila
1050	44.90777	12.45293	Po di Tolle



ALLEGATO "B"

Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle sonde multiparametriche fisse:

STAZIONE	LAT.WGS84 (gradi)	LONG. WGS84 (gradi)	LAGUNA
CALERI	12.320833	45.076667	Caleri
MARINETTA	12.363472	45.059806	Marinetta
BARBAMARCO	12.443889	45.003889	Barbamarco
BASSON	12.518333	44.940556	Basson
CANARIN	12.494167	44.929167	Canarin
SCARDOVARI-MARE	12.444167	44.844167	Scardovari
SCARDOVARI-S. GIULIA	12.418333	44.838333	Scardovari
SCARDOVARI- INTERNO	12.438611	44.892222	Scardovari



ALLEGATO "C": DUVRI.